



Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporto e Mobilità sostenibile

Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione

Unità Organizzativa Formazione

Avviso pubblico, a valere sul Programma Regionale FSE+2021/2027, per il finanziamento di percorsi formativi integrativi del curriculum scolastico, da avviarsi nell'anno 2024, per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) da parte degli allievi dei percorsi di Istruzione Professionale – indirizzi “Servizi socio-sanitari” e “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”

AVVISO 24AE

Frequently Asked Questions

FAQ

(Aggiornamento al 04/02/2025)

Articolo 20 - Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni previste
Paragrafo B. Riconoscimento ore di stage (comma i. lettera b.)
Attività considerabili ai fini dell'attestazione delle UCS

Domanda:

L'Avviso prevede il riconoscimento delle UCS di Tutoraggio/stage (voce B.2.25) sulla base delle ore attestate dal tutor. Tali attività *“devono essere, di norma, realizzate nel corso di svolgimento degli stage stessi. Una quota pari al 30% può essere svolta in fasi propedeutiche all'avvio dello stage per la definizione del Progetto di stage o successive alla conclusione dello stage per le attività di valutazione degli esiti formativi”*. Si richiede come interpretare la congiunzione “o” presente nel testo indicato.

Risposta:

La specifica contenuta nell'Avviso indica come sia possibile attestare, nella misura massima del 30%, ore svolte dal tutor di stage tanto nelle fasi propedeutiche che in quelle successive alla conclusione del singolo stage: la congiunzione "o" presente nel comma ha infatti un valore disgiuntivo-inclusivo e le due proposizioni non si escludono a vicenda.

Sommario

<i>Premessa</i>	4
1. <i>Definizioni</i>	5
2. <i>Riferimenti legislativi e amministrativi</i>	5
3. <i>Finalità e interventi finanziabili</i>	10
4. <i>Destinatari</i>	11
5. <i>Risorse disponibili</i>	12
6. <i>Vincoli di progettazione</i>	12
7. <i>Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti</i>	12
8. <i>Partenariati e soggetti attivi</i>	13
9. <i>Soggetti promotori</i>	14
10. <i>Regolazione dei rapporti con le istituzioni scolastiche di provenienza degli allievi</i>	14
11. <i>Modalità di finanziamento degli interventi e spese ammissibili</i>	15
12. <i>Termini per la presentazione e per la valutazione dei progetti</i>	18
13. <i>Modalità di presentazione dei progetti</i>	18
14. <i>Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento</i>	19
15. <i>Ammissibilità a valutazione</i>	20
16. <i>Valutazione dei progetti</i>	21
17. <i>Approvazione graduatorie, avvio del progetto e tempi di realizzazione</i>	23
18. <i>Adempimenti gestionali</i>	23
19. <i>Modalità di erogazione del contributo</i>	25
20. <i>Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni previste</i>	26
21. <i>Tenuta documentazione</i>	30
22. <i>Revoca del contributo</i>	30
23. <i>Diritti sui prodotti delle attività</i>	31
24. <i>Informazione e pubblicità</i>	31
25. <i>Tutela privacy</i>	31
26. <i>Responsabile del procedimento</i>	32
27. <i>Reclami e denunce</i>	32
28. <i>Rinvio</i>	32
29. <i>Informazioni</i>	32

Premessa

Al fine di valorizzare il curriculum scolastico del percorso quinquennale di Istruzione professionale ad indirizzo “Servizi socio-sanitari” e “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, la Regione ha promosso, a partire dall’adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 744/2018, l’attivazione di alcuni percorsi formativi che, in parallelo e in integrazione con il curriculum scolastico, permettessero agli studenti di acquisire la qualifica professionale di operatore socio-sanitario (OSS): al fine di favorire una stretta integrazione fra il sistema educativo e le politiche del lavoro e della formazione gli apprendimenti maturati nell’ambito del curriculum scolastico hanno formato oggetto di un processo di riconoscimento di crediti formativi per il percorso di formazione professionale per OSS da cui è scaturita l’articolazione del percorso integrativo oggetto del presente Avviso.

L’Amministrazione regionale intende procedere alla riedizione dell’iniziativa, proponendone la prosecuzione a favore dei giovani frequentanti le classi quarte e quinte nell’anno 2024/25, nella consapevolezza della strategicità dell’azione messa in campo sia dal punto di vista delle ricadute occupazionali e del fabbisogno professionale del settore di riferimento sia dal punto di vista della crescita umana e formativa dei destinatari.

Il presente Avviso, inoltre, facendo tesoro delle criticità emerse nel corso dell’attuazione dei precedenti percorsi e proponendo alcuni accorgimenti finalizzati ad una maggiore efficacia dell’intervento, provvede a definire l’intervento da porre in essere, i relativi vincoli di progettazione ed attuazione, identificandone i destinatari e i potenziali beneficiari e definendo disposizioni in merito alla presentazione, valutazione, attuazione e consuntivazione dei progetti.

L’Avviso è cofinanziato con il Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d’Aosta cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus e approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 7541 del 19 ottobre 2022 (di seguito PR FSE+ 2021/2027).

Al presente Avviso si applicano le Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo Programma “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE)” approvate con Provvedimento dirigenziale n. 5543 in data 26 settembre 2019.

1. Definizioni

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- **Beneficiario:** ai sensi dell'articolo 2 comma 9 del Reg. (UE) n. 1060/2021, il beneficiario è un "organismo pubblico o privato (...) responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni". Per i progetti di cui trattasi, il beneficiario è individuato nell'organismo di formazione accreditato che presenta la proposta progettuale e che realizza il percorso formativo;
- **Destinatario:** le persone che beneficiano direttamente di un intervento, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Per i progetti di cui trattasi, i destinatari sono individuati nei partecipanti ai percorsi formativi, così come declinati al successivo articolo 4;
- **Istituzione scolastica di provenienza:** scuola secondaria di secondo grado all'interno della quale il destinatario svolge la propria attività formativa finalizzata al conseguimento del Diploma di Stato. In questa definizione rientra anche il Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA);
- **Organismo di formazione accreditato:** ente di formazione che, a seguito dell'accreditamento da parte della Regione, può partecipare ad avvisi pubblici regionali in materia di formazione professionale e ottenere il finanziamento o il riconoscimento dei propri progetti formativi. L'accreditamento è concesso nei termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 30 dicembre 2020;
- **SRRAI:** Struttura Regionale competente per materia Responsabile dell'Attuazione degli Interventi. La SRRAI diviene, a partire dall'approvazione del progetto, l'interlocutore per il beneficiario da parte dell'Amministrazione regionale. Per il presente avviso la SRRAI di riferimento è il Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione che individua nell'Unità Organizzativa (U.O.) Formazione la struttura operativa deputata alla gestione del presente Avviso.

2. Riferimenti legislativi e amministrativi

Nell'ambito Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus e approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 7541 *final* del 19 ottobre 2022, la Regione adotta il presente Avviso in coerenza e attuazione del quadro normativo sotto richiamato e di quanto ulteriormente specificato nella scheda azione allegata:

Riferimenti eurounitari

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)

n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021/27;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Riferimenti nazionali

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- l'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario (OSS) e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, Provvedimento del 22 febbraio 2001 (di seguito Accordo Stato/ Regioni del 2001);
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici (CUP) di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli

apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30 giugno 2015, recante “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” che verrà sostituito dalla norma nazionale per la programmazione 2021/2027 attualmente in via di definizione, da parte delle competenti autorità nazionali;
- la delibera del Comitato Inteministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l’Accordo 21/181/CR5a/C17 fra le Regioni e le Province autonome sulle Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 3 novembre 2021;
- l’Accordo di Partenariato della Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)4787 *final* del 15 luglio 2022, a conclusione del negoziato formale, avviato il 17 gennaio 2022, con la notifica della proposta italiana di Accordo approvata con delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, a seguito dell’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021, in conformità agli articoli 10 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060;
- il “Programma nazionale Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027” (PN GDL) - CCI 2021IT05SFPR001 - per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia di cui alla decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9030 *final* del 1° dicembre 2022;

Riferimenti regionali

- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 744 del 14 giugno 2018 recante “Approvazione del profilo professionale, del nuovo standard formativo dell’operatore socio-sanitario (OSS) e del percorso integrativo per il conseguimento, da parte degli allievi del percorso di istruzione professionale a indirizzo “Servizi socio-sanitari”, della qualifica di OSS. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 5107/2003 e 1254/2009.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1765 del 13 dicembre 2019 recante “Approvazione di modificazioni agli allegati 2 e 3 della DGR 744/2018, relativamente allo standard formativo dell'operatore socio-sanitario (OSS) e al percorso di istruzione professionale a indirizzo "Servizi socio-sanitari”;
- le “Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo” Programma “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)” (di seguito, Direttive regionali), approvate dall’Autorità di Gestione del PO FSE 2014/20 con provvedimento dirigenziale n. 5543 in data 26 settembre 2019 e successivamente modificate con provvedimenti dirigenziale n. 27 in data 7 gennaio 2021 con particolare riferimento al regime sanzionatorio previsto in caso di realizzazione parziale delle operazioni finanziate;
- il “Testo unico dell’accreditamento ai servizi di formazione e per il lavoro della regione autonoma Valle d’Aosta” approvato con la DGR 1420/2020;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 8 febbraio 2021 che approva le Disposizioni per l’attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, in attuazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 giugno 2015;
- il Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030 (QSRSvS 2030), approvato con deliberazione n. 894/XVI del Consiglio regionale in data 6 ottobre 2021 e successivamente modificato con deliberazione n. 2120/XVI del Consiglio regionale in data 11 gennaio 2023 recante approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile della Valle d’Aosta 2030 integrata con il Quadro strategico regionale”;
- il provvedimento dirigenziale n. 942 in data 23 febbraio 2022 recante “Approvazione delle disposizioni applicative e degli standard documentali per la realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in attuazione delle DGR n. 103/2021 e n.83/2022”;
- il provvedimento dirigenziale n. 3419 in data 13 giugno 2022, recante “Approvazione, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 83/2022 e del provvedimento dirigenziale n. 942 in data 23 febbraio 2022, delle disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione di attività di certificazione delle competenze, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali, svolte in esito a percorsi di formazione professionale.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1175 del 10 ottobre 2022, recante “Approvazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi da applicare alle attività

di formazione professionale. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1940 in data 14 giugno 2004.”;

- il Programma Regionale “PR Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione autonoma Valle d’Aosta in Italia (di seguito ‘PR FSE+’), approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 7541 *final* del 19 ottobre 2022;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 404 in data 26 aprile 2023 recante “Approvazione della sostituzione delle “Disposizioni per l’attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali”, di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 103 in data 8 febbraio 2021, e delle “Disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento delle qualificazioni in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)” di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 642 in data 17 maggio 2019.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 505 del 15 maggio 2023 recante “Presenza d’atto del documento recante Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027”;
- il Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del PR FSE+ 2021-2027 e, in particolare, la “Descrizione del sistema di gestione e controllo” e il relativo allegato “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione”, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 738 in data 30 giugno 2023 e ss.mm.ii.;
- il provvedimento dirigenziale n. 5379 del 19 settembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione di alcuni allegati al Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione di cui al sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/2027”;
- il provvedimento dirigenziale n. 6945 del 16 novembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione di alcuni allegati al Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione di cui al sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/2027”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 113 in data 12 febbraio 2024, recante “Approvazione del primo calendario 2024 degli inviti a presentare proposte per il Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del regolamento (UE) 2021/1060 e approvazione delle iniziative del Programma Regionale FSE+2021/27 per il primo semestre 2024 con il relativo cronoprogramma di spesa.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 652 del 10 giugno 2024 recante “Approvazione dell’Avviso pubblico, a valere sul Programma Regionale FSE+2021/2027, per il finanziamento di percorsi formativi integrativi del curriculum scolastico, da avviarsi nell’anno 2024, per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) da parte degli allievi dei percorsi di Istruzione Professionale – indirizzi “Servizi socio-sanitari” e “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” – Avviso 24AE. Prenotazione di spesa.”.

3. Finalità e interventi finanziabili

1. L'avviso si colloca all'interno della programmazione del PR FSE+ 2021/2027 con particolare riferimento agli interventi rivolti ai giovani e tesi ad accompagnarli nei percorsi di transizione dalla scuola al lavoro, di cui alla Priorità "Occupazione giovanile" - Obiettivo specifico f) ESO4.6 *Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità.*
2. Il presente Avviso è teso al finanziamento di un progetto finalizzato alla realizzazione, ai sensi di quanto disposto dalla soprarichiamata DGR 744/2018, di massimo **tre percorsi formativi** che, in integrazione con il curriculum scolastico, permettano agli studenti frequentanti gli indirizzi "Servizi socio-sanitari" e "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale"¹ dei percorsi di Istruzione professionale gestiti dalle istituzioni scolastiche presenti sul territorio regionale di acquisire la qualifica professionale di operatore socio-sanitario (OSS) a seguito del conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore.
3. I percorsi formativi di cui sopra sono rivolti in particolare agli studenti che frequenteranno nell'anno scolastico 2024/25 le classi quarte e quinte dei percorsi di istruzione professionale di cui al precedente comma nelle seguenti Istituzioni scolastiche:
 - i. Istituto tecnico e professionale regionale "Corrado Gex" di Aosta (indirizzo "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale");
 - ii. Istituzione Scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès (indirizzo "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale");
 - iii. Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA) di Aosta (indirizzo "Servizi socio-sanitari").
4. Il singolo percorso formativo deve essere rivolto ad allievi frequentanti lo stesso anno di corso e si sviluppa al massimo su due anni scolastici a partire da quello di avvio e può proseguire anche dopo l'acquisizione del Diploma di Stato da parte dei destinatari, concludendosi con l'effettuazione dell'esame di qualifica in ogni caso entro il 31 dicembre dell'anno di acquisizione del Diploma di Stato.
5. La durata del percorso è pari al massimo a 350 ore utili a:
 - i. Assolvere a quanto previsto dallo standard formativo dei percorsi integrativi di cui all'allegato 3 della DGR 744/2018 e smi, la cui durata prevede un minimo di 300 e un massimo di 314 ore. Tali ore comprendono anche un tirocinio in struttura ospedaliera o altro servizio sanitario della durata di 140 ore;
 - ii. Arricchire il percorso, a completamento del monte ore massimo dell'intero percorso e fino a un massimo di 50 ore, con attività formative di rafforzamento di

¹ Sulla base di quanto previsto dalla DGR 1600/2021, lo standard formativo previsto dalla DGR 744/2018 per gli studenti provenienti dall'indirizzo "Servizi socio-sanitari" viene mantenuto valido anche in presenza della modifica del curriculum scolastico apportato in esito all'applicazione della riforma dell'Istruzione professionale di cui al D.lgs 61/2017 che ha portato all'istituzione del nuovo indirizzo "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale".

tematiche previste nello standard formativo dell'OSS e ricomprese nel curriculum scolastico. Tali ore sono finalizzate a consolidare quanto appreso a scuola, approfondendo argomenti già svolti nei percorsi scolastici ed evidenziandone lo stretto legame con quanto richiesto nel mondo del lavoro da parte dell'OSS.

6. In aggiunta al monte ore di cui sopra, sono inoltre da prevedere ulteriori 230 ore di tirocinio da svolgersi presso struttura residenziale o semiresidenziale, ivi compresi centri diurni e/o in ambito domiciliare e da rivolgersi esclusivamente ai partecipanti che, nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PTCO) del curriculum scolastico o in attività lavorative coerenti, non abbiano realizzato attività di alternanza o comunque in contesto di lavoro sufficienti ad assicurare la completa coerenza del percorso formativo individuale con lo standard formativo dell'OSS di cui all'allegato n. 2 della DGR 744/2018, pari a complessive 450 ore. Sarà cura del beneficiario verificare quanto effettivamente svolto dal singolo allievo nell'ambito dei PTCO, riconoscere sotto forma di credito le eventuali ulteriori esperienze formative e/o di lavoro svolte ed organizzare di conseguenza le necessarie attività di tirocinio.
7. Il percorso può prevedere l'erogazione di attività di recupero, svolta in forma individuale o di piccolo gruppo per un massimo di 3 persone contemporaneamente (c.d. forma individualizzata), finalizzate a promuovere l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie al positivo esito dei percorsi, secondo le disposizioni previste al successivo art. 11, paragrafo B.

4. Destinatari

1. Ciascun percorso è destinato a minimo 10 e massimo 20 persone.
2. Anche in relazione al fatto che il target di riferimento dei corsi è rappresentato da allievi già iscritti ai percorsi quinquennali e che l'adesione è su base volontaria, è ammesso, in deroga all'art. 70 comma 1 delle Direttive e a seguito di richiesta di autorizzazione debitamente motivata, l'avvio con un numero di allievi inferiore al limite minimo di cui sopra ma in ogni caso superiore a 3.
3. Possono accedere al percorso giovani italiani e stranieri che risultino iscritti alle classi quarte e quinte dell'anno scolastico 2024/25 dei percorsi ad indirizzo "Servizi socio-sanitari" o "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" presenti nell'offerta formativa degli Istituti professionali della Regione nell'anno scolastico di avvio del percorso stesso e che, all'atto dell'iscrizione al percorso integrativo, abbiano un'età inferiore a 35 anni.
4. I destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti aggiuntivi:
 - a. frequenza ad un corso di formazione sulla sicurezza specifica per azienda a rischio alto del settore Sanitario e Assistenza Sociale e possesso del relativo attestato;
 - b. frequenza ad attività di alternanza ovvero svolgimento di attività lavorativa coerente a quanto previsto dallo standard formativo di OSS e non già ricompreso nello standard formativo del percorso integrativo di cui trattasi, con particolare riferimento alle attività di tirocinio in ambito domiciliare o in struttura residenziale o semiresidenziale, per almeno 80 ore.

Lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti requisiti aggiuntivi utili alla copertura dell'intero standard formativo OSS sono, ai sensi della DGR 744/2018, di competenza delle

istituzioni scolastiche di provenienza nell'ambito del segmento formativo posto a loro carico e rappresentano in ogni caso:

- con riferimento alla lettera a., condizione essenziale per lo svolgimento dei tirocini previsti dal percorso integrativo;
- con riferimento alla lettera b., condizione essenziale per l'ammissione all'esame finale.

Nel caso in cui tali requisiti non fossero assolti in fase di selezione al percorso integrativo, sarà cura del beneficiario concordare con l'istituzione scolastica di provenienza dell'allievo le modalità e le tempistiche di svolgimento da parte dell'istituzione scolastica stessa. Il mancato possesso di tali requisiti rappresenta motivo di decadenza dal percorso e/o di non ammissione all'esame finale.

La documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere conservata agli atti da parte del beneficiario.

5. In relazione al fatto che il finanziamento di cui al presente Avviso non si configura come aiuto di Stato, non possono accedere alle iniziative formative di cui trattasi studenti che, all'atto dell'avvio del percorso di riferimento, risultino contemporaneamente occupati presso soggetti pubblici o imprese private con mansioni coerenti con il profilo di OSS.
6. L'adesione sarà volontaria, previo superamento di una selezione motivazionale.

5. Risorse disponibili

1. L'importo destinato al presente Avviso è 245.000,00 euro.
2. Le risorse stanziare per il finanziamento del progetto approvato a valere sul presente Avviso sono assegnate al progetto risultato idoneo e finanziabile con il punteggio maggiore.
3. Le risorse finanziarie indicate sono da intendersi al lordo dell'IVA, se dovuta, e di ogni altro onere.

6. Vincoli di progettazione

Per i vincoli di progettazione e di attuazione si fa rinvio alla scheda azione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso, e al successivo art. 18 "Adempimenti gestionali".

7. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

1. Possono presentare progetti a valere sul presente Avviso gli organismi di formazione accreditati ai sensi della DGR 1420/2020 nella macro-categoria Orientamento e formazione professionale.
2. È consentita la presentazione di progetti per la realizzazione di attività formative anche da parte di soggetti non accreditati all'atto del deposito della richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento. Il soggetto che intenda avvalersi di tale facoltà è comunque

tenuto, entro la data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali stabilita dal presente Avviso, a depositare domanda di accreditamento, presentando la documentazione richiesta. L'istruttoria del procedimento di accreditamento verrà svolta in conformità con quanto disposto dall'articolo 4 delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1420/2020. L'avvio del progetto è subordinato all'esito positivo del procedimento di accreditamento. Il mancato possesso del requisito di accreditamento è causa di revoca del contributo.

3. È consentita la presentazione di un solo progetto per ciascun soggetto proponente; in caso contrario, è considerata ammissibile l'ultima istanza presentata.

8. Partenariati e soggetti attivi

1. È ammessa la presentazione di progetti da parte di raggruppamenti/partenariati operativi attivati per la realizzazione dell'iniziativa di cui si richiede il finanziamento, così come definiti e normati dall'art. 4 delle Direttive regionali.
2. In caso di partenariati è richiesto che ciascun soggetto risulti individualmente accreditato o in fase di accreditamento.
3. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 delle Direttive regionali, il vincolo giuridico fra i soggetti può variare, assumendo forme giuridiche diverse.
4. Il soggetto capofila deve essere individuato chiaramente e, costituendo il referente unico nei confronti della SRRAI, deve essere autorizzato, mediante esplicito mandato di rappresentanza, a:
 - a. presentare, in nome e per conto degli altri partner, la richiesta di finanziamento;
 - b. sottoscrivere, in nome e per conto degli altri partner, l'atto di adesione;
 - c. coordinare le attività di monitoraggio e rendicontazione sia intermedia che finale in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione alla SRRAI;
 - d. coordinare i flussi informativi verso la SRRAI.
5. Non è ammessa la presentazione per lo stesso soggetto di progetti come singolo proponente e come componente di partenariato.
6. È facoltà del beneficiario prevedere in sede di progetto o in corso di esecuzione, per sopraggiunti motivi risultanti da eventi imprevedibili per il beneficiario e in casi eccezionali, la presenza di eventuali altri soggetti attivi, intesi come soggetti terzi portatori di specifiche competenze e/o di proprie strutture organizzative, che possono partecipare all'attuazione del progetto in qualità di soggetti delegati, secondo quanto previsto agli artt. 51, 52 e 53 delle Direttive regionali.
7. La sostituzione di uno dei partner operativi e/o dei soggetti attivi è ammessa, previa autorizzazione da parte della SRRAI, a condizione del possesso dei medesimi requisiti.
8. L'Amministrazione regionale rimane terza ed estranea ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti costituenti il partenariato, ovvero tra il beneficiario e gli altri soggetti attivi.

9. Soggetti promotori

1. È facoltà dell'organismo di formazione accompagnare la presentazione della proposta progettuale con l'adesione di uno o più promotori, intesi come soggetti espressione di attori e bisogni della collettività locale. L'adesione, finalizzata a favorire il radicamento degli interventi sul territorio deve essere documentata da una lettera di intenti sottoscritta dal rappresentante legale e indicante le motivazioni del sostegno apportato.
2. La partecipazione al progetto in qualità di promotore, in quanto tale, non comporta per il soggetto stesso l'assunzione di oneri e responsabilità nell'attuazione del progetto. Qualora il promotore realizzi parti di progetto, si applicano nei suoi confronti le disposizioni in materia di delega di attività di cui alle Direttive regionali.

10. Regolazione dei rapporti con le istituzioni scolastiche di provenienza degli allievi

1. Al fine di promuovere l'instaurazione di un corretto rapporto di collaborazione tra l'organismo di formazione responsabile del percorso formativo integrativo e le Istituzioni scolastiche di provenienza degli allievi, nell'interesse precipuo di assicurare il regolare svolgimento delle attività e di facilitare quindi il successo formativo dei partecipanti, il beneficiario è tenuto, entro l'avvio dell'attività formativa connessa al progetto, a sottoscrivere con le istituzioni scolastiche apposita convenzione di collaborazione nella quale sono declinate a titolo esemplificativo:
 - i. cronoprogramma dei percorsi (modifiche alla stessa potranno essere apportate dal beneficiario previo assenso di tutte le parti coinvolte);
 - ii. modalità di relazione e di comunicazione;
 - iii. impegni delle istituzioni scolastiche in ordine alle curvature dei contenuti da affrontare all'interno del curriculum al fine di facilitare lo svolgimento del percorso integrativo;
 - iv. impegni delle istituzioni scolastiche in merito all'organizzazione e gestione di eventuali attività connesse ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) coerenti con lo standard formativo OSS e ancora da porre in essere a favore degli allievi inseriti nel percorso integrativo.
2. Il beneficiario deve in ogni caso prevedere e concordare con le Istituzioni scolastiche di provenienza:
 - a. la realizzazione di almeno 1 incontro annuale di monitoraggio dell'andamento dei percorsi, a cui prenderanno parte anche i referenti istituzionali dell'iniziativa rappresentati dalla Sovrintendenza agli studi, dal Dipartimento Politiche sociali e dal Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione. Il beneficiario è tenuto a conservare agli atti il verbale degli incontri svolti;
 - b. la partecipazione all'esame finale di qualifica di un docente in servizio presso una delle Istituzioni scolastiche aderenti in qualità di commissario interno per l'area educativo-relazionale.

3. La convenzione definitiva e sottoscritta dalle parti interessate deve essere trasmessa via PEC alla SRRAI.

11. Modalità di finanziamento degli interventi e spese ammissibili

1. Nel presente articolo sono definite le forme di sovvenzione applicabili e specificati la disciplina di riferimento, i vincoli e le limitazioni generali; ulteriori specificazioni sono inoltre presenti all'interno della scheda azione a cui si rimanda.
2. Il costo complessivo massimo finanziabile a progetto include:
 - a. il costo complessivo delle attività erogate quale monte ore del percorso, così come definito dal beneficiario nella proposta progettuale, calcolato applicando l'opzione di semplificazione dei costi di cui al successivo comma 3 paragrafo A;
 - b. il costo delle attività individuali/individualizzate di recupero finalizzate a promuovere l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie al positivo esito dei percorsi, nelle modalità specificate al successivo comma 3 paragrafo B;
 - c. le spese di viaggio relative agli allievi al paragrafo C del successivo comma 3;
 - d. l'importo da destinarsi alla copertura delle spese relative all'esame di qualifica finale secondo quanto previsto al paragrafo D del successivo comma 3;
3. I costi di cui alle lettere da a. e b. del precedente comma 2 sono riconosciuti mediante l'applicazione delle unità di costo standard utilizzate per analoghe iniziative nell'ambito del "Programma nazionale Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027" (PN GDL) - CCI 2021IT05SFPR001 - per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia di cui alla decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9030 *final* del 1 dicembre 2022; mentre le spese di cui alle lettere c. e d. del precedente comma 2, sono rimborsate a costo reale in base all'effettiva spesa sostenuta e pagata dal beneficiario e pertanto, ai sensi dell'art. 53 comma 2 del Regolamento (UE) 1060/2021, sono ammesse esclusivamente nel caso in cui il valore complessivo del progetto, al lordo di tali spese, superi l'importo minimo di 200.000,00 euro.

A. Costo complessivo del percorso

- i. La sovvenzione relativa alla **realizzazione di tutte le attività corsuali** (attività di teoria, comprensiva delle attività di esercitazione e di attività eventualmente anche erogate a distanza (FAD) in modalità sincrona, attività di stage e ore aggiuntive di rafforzamento) è calcolata tramite l'applicazione delle unità di costo standard riportate nella tabella sottostante le quali, sulla base del numero di ore di attività formativa collettiva erogata (teoria, stage e attività di alternanza), prevedono:
 - a. il riconoscimento di un'UCS oraria, sulla base dell'attività resa dal docente o dal tutor con importi diversificati a seconda dell'attività svolta (aula/laboratorio oppure formazione in contesto lavorativo) e del livello di esperienza del docente di riferimento;
 - b. il riconoscimento di un'UCS ora/allievo in funzione delle ore di effettiva frequenza di ciascun allievo alle attività corsuali (teoria, stage e ore aggiuntive di rafforzamento)

Voce analitica	Importo	UCS ora allievo
<i>B.2.23 Docenza esperta²</i>	153,60 €	0,84 € Voce analitica B.2.26 Ora/allievo
<i>B.2.24 Docenza</i>	122,90 €	
<i>B. 2.25 Tutoraggio/stage</i>	76,80 €	

- ii. La determinazione della sovvenzione a preventivo deve risultare quale moltiplicazione, per ciascuna tipologia di UCS, dell'UCS oraria di riferimento per il totale complessivo delle ore previste dal percorso (comprese le ore di stage) a cui vanno sommate le UCS ora allievo risultanti dalla moltiplicazione del numero di ore previste per il numero di partecipanti previsti.
- iii. Pur rimandando al successivo articolo 20 per quanto attiene alle modalità di riconoscimento a consuntivo, si sottolinea che il rapporto tra il numero di "UCS docenza esperta" e quello di "UCS docenza" previsto a preventivo o frutto di variazione autorizzata successivamente deve essere rispettato anche in fase di consuntivazione dei corsi.
- iv. Per quanto al comma precedente, ai sensi dell'art. 102 delle Direttive regionali e seppur in deroga al comma 2, lettera a. dell'articolo stesso, è ammessa, tra le voci di spesa di cui al presente paragrafo, la possibilità di procedere a storni, fatta salva la necessità di procedere con preventiva autorizzazione da parte della SRRAI laddove gli spostamenti di risorse comportino una riarticolazione del rapporto tra UCS docenza esperta e UCS docenza e/o un aumento della voce "B.2.24 UCS docenza".

B. Costo delle attività individuali di recupero

- i. È ammessa l'erogazione di **attività di recupero** (successivamente alla data di avvio del percorso di riferimento) da svolgersi in forma individuale o individualizzata (erogata a favore di 3 allievi al massimo) destinate ad allievi che, a seguito di periodi di assenza o per ragioni connesse alle difficoltà di apprendimento, potrebbero non acquisire le conoscenze e le competenze necessarie al positivo esito dei percorsi.
- ii. Tali attività sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal monte ore complessivo del singolo percorso e:
 - a. ai fini del computo delle presenze volto a definire l'ammissione all'esame, possono essere conteggiate esclusivamente nel caso in cui l'allievo debba recuperare attività

² Si precisa che il personale la cui attività può essere esposta all'interno di tale voce deve possedere almeno 5 anni di esperienza in attività di docenza e/o in attività professionali, anche combinate tra loro, attinente alla materia di riferimento. La verifica dei requisiti è compiuta in fase di controllo rendicontuale sulla base del curriculum vitae del soggetto incaricato.

- formative non svolte in ragione di assenze prolungate alle attività scolastiche e/o formative della durata minima di 10 giorni continuativi dovute a motivi di salute debitamente giustificati. In tal caso possono essere fatte valere al fine di incrementare la percentuale utile all'ammissione all'esame finale per non più del 10% delle ore minime previste per l'ammissione stessa;
- b. ai fini del computo delle presenze per definire la validità dell'allievo, non possono essere considerate.
- iii. Le ore di recupero sono da considerarsi a tutti gli effetti ore di insegnamento, pertanto devono essere svolte da personale docente e non ricomprendono attività di assistenza allo studio.
- iv. Per le attività di cui al presente paragrafo, è prevista la remunerazione alle seguenti condizioni:
- a. viene applicata una UCS pari a 42,00 €/ora per ogni allievo presente. La valorizzazione del piano finanziario deve essere effettuata utilizzando la voce *B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati* del piano finanziario;
 - b. le attività sono svolte in forma individuale o a piccoli gruppi composti al massimo da 3 allievi (c.d. formazione individualizzata);
 - c. sono remunerate al massimo 100 ore di formazione per ciascun percorso;
 - d. per ciascun partecipante è ammessa la remunerazione di al massimo 18 ore nello stesso anno formativo;
 - e. in deroga a quanto indicato all'articolo 102, comma 2 lettera a. delle Direttive regionali, l'importo assegnato alla voce di spesa non può essere oggetto di storno a favore di altre voci.
- v. Per quanto riguarda i vincoli di cui alle lettere c. e d. del precedente comma, è fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di erogare un numero maggiore di ore di recupero a proprio carico, laddove le esigenze formative fossero maggiori. Tali ore aggiunte non remunerate possono in ogni caso essere considerate ai fini del computo della frequenza necessaria per l'accesso all'esame ai sensi di quanto indicato al precedente punto ii. lettera a..

C. Spese di viaggio relative agli allievi

- i. Il beneficiario deve assicurare il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai corsisti per il raggiungimento della sede formativa e della sede di stage, qualora queste siano situate ad una distanza pari ad almeno 12 km dalla sede dell'istituzione scolastica di provenienza, per le attività svolte prima del conseguimento del diploma di Stato, o dal domicilio, per le attività svolte successivamente.
- ii. Tali spese sono riconosciute a costo reale secondo quanto indicato all'art. 100 (paragrafo B.2.11 - Attività di sostegno all'utenza: indennità partecipanti, viaggio, vitto, alloggio) delle Direttive regionali e sono da valorizzare all'interno della voce *B.2.11 Indennità di frequenza*

e altre attività di sostegno all'utenza del piano finanziario, fino ad un massimo di 2.000,00 euro per ciascun percorso.

D. Costo relativo agli esami finali

- i. Con riferimento agli esami finali per il conseguimento del titolo in esito viene ammesso un rimborso, per ciascuna commissione di certificazione, pari al massimo a euro 4.000,00 che sono riconosciuti a costo reale ai sensi delle "Disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per l'organizzazione e la gestione dei procedimenti di certificazione delle competenze, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali, svolte in esito a percorsi di formazione professionale" approvate con Provvedimento dirigenziale n. 3419/2022 e sulla base di quanto disciplinato dalle Direttive regionali in merito alle modalità di rendicontazione a costo reale delle spese.
 - ii. Tali spese sono da valorizzare all'interno della voce *B.2.6 Esami* del piano finanziario di ciascuno dei corsi previsti.
 - iii. In deroga a quanto indicato all'articolo 102, comma 2 lettera a. delle Direttive regionali, l'importo della voce non può essere variato né in aumento né in diminuzione attraverso storni da o verso altre voci.
 - iv. Rimangono a carico dell'organismo di formazione la predisposizione e la stampa delle attestazioni/certificazioni finali, da consegnare al competente ufficio del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione per la registrazione.
4. Per quanto attiene alle modalità di riconoscimento a consuntivo, si rimanda a quanto previsto al successivo articolo 20.

12. Termini per la presentazione e per la valutazione dei progetti

1. La presentazione dei progetti e delle relative richieste di finanziamento, secondo le procedure definite agli articoli 13 e 14 potrà avvenire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta alle ore 12:00 del giorno **11 luglio 2024**.
2. La valutazione dei progetti sarà avviata da parte del Nucleo di valutazione, di cui all'articolo 16, successivamente alla scadenza sopra citata e si concluderà entro il termine massimo di 30 giorni.

13. Modalità di presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere redatti su apposito formulario presente nel sistema informativo SISPREG2014 e reso disponibile, per la compilazione, sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it – Canale Tematico "Europa", link "SISPREG2014"), previa procedura di "accounting" al sistema. Il formulario, dovrà essere inoltrato esclusivamente per via telematica.

2. In caso di progetti presentati da partenariati, ai sensi di quanto previsto all'art. 4 delle Direttive regionale e delle specifiche di cui al precedente articolo 8 del presente Avviso, è necessario allegare nella sezione "Dati beneficiario" del formulario la documentazione che comprenda gli elementi indicati all'art. 4 delle Direttive e che attesti la costituzione del partenariato o l'intenzione a costituirlo a seguito dell'approvazione del progetto.
3. Le attività di recupero, di cui al precedente articolo 11 paragrafo B, da considerarsi aggiuntive ed opzionali rispetto al monte ore complessivo previsto devono essere inserite nei quadri del formulario esclusivamente nel campo "Elementi qualificanti l'organizzazione didattica" (indicando sia la quantificazione che le modalità e i tempi di attivazione) e nel piano finanziario.

14. Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento

1. Contestualmente all'inoltro della proposta progettuale di cui all'articolo 13, il beneficiario deve inviare, sempre attraverso SISPREG2014, la "Richiesta di finanziamento", con la sottoscrizione della quale si impegna a non presentare richieste di finanziamento su altri Fondi europei, nazionali e regionali relativamente allo stesso intervento.
2. La "Richiesta di finanziamento" deve:
 - essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del beneficiario ovvero del soggetto capofila del partenariato;
 - pervenire entro le ore 12.00 del giorno di scadenza;
 - rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa riguardante l'assolvimento dell'imposta di bollo (pari a 16,00 €).
3. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il soggetto proponente può scegliere tra le seguenti modalità alternative:
 - indicazione sulla domanda del numero identificativo della marca da bollo utilizzata; la stessa dovrà essere annullata e conservata agli atti;
 - indicazione sulla domanda del ID Univoco Riscossione del bollettino PagoPa qualora il pagamento venga effettuato tramite la piattaforma regionale dei pagamenti utilizzando il seguente link <https://it.riscossione.regione.vda.it>.
4. I soggetti esenti dall'imposta di bollo devono accompagnare la richiesta di finanziamento con una apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il motivo dell'esenzione.
5. Alla richiesta di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:
 - a. in caso di progetti presentati da sogetti non accreditati, anche eventualmente facenti parte di un partenariato, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante che l'organismo di formazione in fase di accreditamento è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme dell'art. 17 della legge n. 68/99. Tale dichiarazione

- va resa utilizzando il modello di cui *all'allegato n. 1 della richiesta di finanziamento* e deve essere resa anche se negativa;
- b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante delle società alle quali si prevede, già in fase di deposito del progetto, di delegare parte dell'attività formativa ai sensi dell'art. 52 delle Direttive e attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (*All. n. 3 alla Richiesta di Finanziamento*);
 - c. per quanto riguarda i locali di svolgimento delle attività formative laboratoriali:
 - i. dichiarazione attestante la disponibilità per tutta la durata del progetto di laboratori idonei allo svolgimento dell'attività formativa di cui trattasi situati sul territorio regionale e con una superficie netta pari almeno a 18 mq, in modo tale da poter accogliere, nel rispetto di quanto indicato all'art. 70 comma 2 delle Direttive, almeno 10 persone;
 - ii. documentazione attestante, per i locali di cui al punto precedente, la localizzazione, le planimetrie, il layout e le strumentazioni a disposizione.;
 - d. ogni altra documentazione utile alla valutazione dell'istanza.
6. Tutte le dichiarazioni sostitutive di cui al comma precedente devono essere firmate digitalmente ovvero sottoscritte in originale, scansionate e accompagnate da copia del documento d'identità. In quest'ultimo caso, è cura del beneficiario/capofila conservare agli atti l'originale della documentazione per eventuali verifiche.
7. Le dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti, anche in momenti successivi alla fase istruttoria delle domande.

15. Ammissibilità a valutazione

1. In coerenza con il documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ nella seduta del 16 dicembre 2022, la verifica di ammissibilità è tesa a verificare la conformità delle richieste di finanziamento ai requisiti essenziali per la partecipazione, oltre che il rispetto dei requisiti formali del proponente e della proposta progettuale previsti dal presente Avviso e dalla scheda azione allegata, sarà effettuata dal Nucleo di valutazione di cui al successivo articolo 16.
2. Le richieste di finanziamento e i relativi progetti sono ritenuti ammissibili e sottoposti a successiva valutazione tecnica se:
 - pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 12 del presente Avviso;
 - pervenuti secondo le modalità per la presentazione stabilite dall'Avviso, compresa la presenza e la completezza della Richiesta di finanziamento e dei relativi allegati come indicato al precedente articolo 14;
 - presentati da soggetto ammissibile, come specificato all'articolo 7;
 - rispetto delle modalità di predisposizione e implementazione del formulario previste all'articolo 13;
 - rispondenza degli interventi proposti alle specifiche tipologie di azione previste dall'avviso con particolare riferimento alla durata dei percorsi e alla loro articolazione;

3. Il Nucleo di Valutazione può richiedere, ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/90 e dell'art. 16 della L.R. n. 19/2007 e ss.mm.ii., di sanare le carenze formali della richiesta di finanziamento e dei suoi allegati. I documenti mancanti e/o i chiarimenti richiesti devono essere forniti tramite PEC entro 10 giorni lavorativi, pena l'inammissibilità del progetto.
4. L'esito negativo di questa fase di ammissibilità comporta, quale procedimento automatico, la non ammissione del progetto alle successive fasi di selezione e a finanziamento.

16. Valutazione dei progetti

1. Le operazioni di valutazione sono effettuate da un Nucleo di valutazione appositamente nominato con nota del Funzionario Responsabile dell'U.O. Formazione.
2. La valutazione dei progetti ha come obiettivo la formazione di una graduatoria ed è volta a comprovare:
 - i. il rispetto dei vincoli di progettazione e in generale dei vincoli definiti dal presente Avviso e dalla scheda azione verificabili all'interno della proposta progettuale e non oggetto di analisi nell'ambito dell'ammissibilità a valutazione di cui al precedente articolo 15. L'eventuale non conformità a tali aspetti comporta l'esclusione dalla valutazione e dal finanziamento;
 - ii. il grado di coerenza del progetto con l'obiettivo specifico del PR e con le ulteriori specificità e finalità indicate nell'avviso;
 - iii. la qualità complessiva della proposta, sulla base di criteri sotto specificati;
 - iv. la definizione dell'importo ammissibile nel rispetto degli elementi indicati all'articolo 11 e nella scheda azione di riferimento.
3. Con riferimento alle lettere ii. e iii. del precedente comma 2, la valutazione dei progetti è effettuata, conformemente a quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+, sulla base dei seguenti criteri di valutazione trasparenti e non discriminatori:
 - 1) COERENZA ESTERNA (fino a 30 punti)
 - a) qualità dell'analisi del bisogno e del contesto (fino a 20 punti):
 - descrizione della realtà contestuale e dei bisogni cui il progetto è diretto (fino a 5 punti)
 - definizione del target di intervento, dei bisogni specifici che lo caratterizzano e delle modalità di promozione/reclutamento che si intendono mettere in atto (fino a 5 punti)
 - prefigurazione degli elementi ostacolanti o facilitanti la realizzazione del progetto, con particolare riferimento alla promozione del successo formativo (fino a 5 punti)
 - connessione a riferimenti legati ad esperienze e conoscenze disponibili, anche di altri contesti analoghi (fino a 5 punti)
 - b) coerenza strategica e integrazione (fino a 10 punti)
 - coerenza con il quadro programmatico e normativo (fino a 5 punti)

- valore aggiunto in rapporto agli obiettivi specifici della programmazione (fino a 5 punti)

2) COERENZA INTERNA (fino a 70 punti)

a) qualità progettuale (fino a 60 punti)

- chiarezza e articolazione degli obiettivi (fino a 10 punti)
- chiarezza e congruenza dell'articolazione didattica (fino a 10 punti)
- congruenza delle attività di monitoraggio e valutazione (fino a 10 punti)
- chiarezza e adeguatezza delle modalità di relazione con le istituzioni scolastiche di provenienza degli allievi (fino a 10 punti)
- qualità dei laboratori messi a disposizione in termini di caratteristiche dei locali e delle attrezzature/strumentazioni disponibili (fino a 10 punti)
- disegno progettuale complessivo (fino a 10 punti)

b) significatività della proposta (per la definizione puntuale dei criteri si rimanda alle schede azione) (fino a 10 punti)

- grado di presa in carico della tematica della parità fra uomini e donne, della promozione dell'integrazione di genere e dell'integrazione della prospettiva di genere sia in termini di organizzazione didattica che in termini di contenuti (fino a 5 punti)
- presenza e qualità di azioni tese a promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate su disabilità, età, sesso o orientamento sessuale, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali sia in termini di organizzazione didattica che in termini di contenuti (fino a 5 punti).

4. È facoltà del Nucleo di valutazione richiedere chiarimenti in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali. Non è prevista la possibilità di richiedere integrazioni documentali alla proposta progettuale.
5. I progetti sono giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 50/100.
6. La valutazione del singolo progetto, oltre al punteggio finale attribuito in base alla griglia di valutazione di cui al precedente comma 3, ricomprende anche un esplicito giudizio sintetico elaborato dal Nucleo di valutazione che evidenzia e giustifica punti di forza e di debolezza della proposta progettuale sulla base dei quali è stato definito l'esito.
7. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 2 lettera iv.), in caso di errori di calcolo dei costi all'interno del piano finanziario delle proposte progettuali, il Nucleo di valutazione propone alla SRAI la rideterminazione del piano finanziario.

8. Nessun aumento dell'importo pubblico erogabile verrà riconosciuto a fronte di un eventuale aumento dei parametri fisici rispetto al valore massimo derivante dalla proposta progettuale: il contributo pubblico concesso in fase di approvazione rappresenta un limite non valicabile.

17. Approvazione graduatorie, avvio del progetto e tempi di realizzazione

1. La SRRAI approva l'esito della valutazione operata dal Nucleo di cui all'articolo precedente, identificando il progetto ritenuto idoneo e finanziabile e dando atto degli eventuali altri progetti risultati non idonei alla valutazione ovvero non finanziabili, con l'indicazione delle motivazioni in caso di rigetto delle domande.
2. Preliminarmente all'assegnazione del contributo la SRRAI:
 - a. verifica la regolarità contributiva del beneficiario tramite il DURC: qualora il documento non risulti regolare non si potrà procedere all'assegnazione e si procederà allo scorrimento dell'eventuale graduatoria;
 - b. acquisisce, relativamente al beneficiario ed eventualmente alle imprese a favore delle quali è prevista l'attribuzione di attività in delega, l'informazione antimafia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. L'esito della valutazione viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione e la SRRAI provvede a darne comunicazione tramite PEC al beneficiario, trasmettendo contestualmente:
 - a. il modello di atto di adesione;
 - b. l'atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali già sottoscritto dal dirigente responsabile di cui al successivo articolo 26 in quanto delegato a trattamento dei dati, ai sensi della DGR 785/2018.

I documenti trasmessi dovranno essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante del beneficiario o suo delegato e, secondo quanto previsto dall'art. 59 comma 1 delle Direttive regionali, riconsegnati, attraverso il sistema informativo SISREG2014, entro 30 giorni naturali consecutivi dalla trasmissione, pena la revoca del finanziamento concesso.

4. Nel caso in cui il beneficiario sia un raggruppamento non ancora costituito, la costituzione dovrà avvenire entro la data di consegna dell'atto di adesione, pena la revoca del contributo: la documentazione attestante la costituzione deve essere inoltrata unitamente all'atto di adesione.
5. L'avvio delle attività formative può avvenire solo a seguito dell'inoltro dell'atto di adesione alla SRRAI e deve essere attestato nei termini previsti dall'articolo 62 comma 2 delle Direttive regionali, mentre la conclusione del progetto deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2026, attestando entro tale data la realizzazione dell'ultimo esame di qualifica previsto.

18. Adempimenti gestionali

1. Il beneficiario è tenuto a realizzare il progetto conformemente a quanto previsto nelle Direttive regionali e alle indicazioni fornite, anche in deroga alle Direttive, nel presente Avviso e nella scheda azione allegata.

2. Il beneficiario è tenuto a conoscere ed applicare la normativa regionale, statale ed eurounitaria di riferimento per le attività di cui trattasi con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei documenti indicati all'art. 2 del presente Avviso, e ogni altra norma e provvedimento riferiti alla materia oggetto dell'intervento.
3. Il beneficiario è altresì tenuto a rispettare la vigente normativa in materia di:
 - a. raccolta e trattamento dei dati personali e di tutela delle banche dati, ai sensi del successivo art. 24;
 - b. tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli allievi.
4. I titolari di cariche sociali possono essere impegnati in attività specifiche e direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale, ad esempio in qualità di coordinatori, docenti, tutor, orientatori, codocenti, ecc., sulla base di quanto previsto al comma 3 dell'art. 13 delle Direttive regionali.
5. La gestione del progetto e di tutti gli adempimenti ad esso connessi dovrà avvenire tramite l'utilizzo del sistema informativo SISPREG2014. In caso di indisponibilità del sistema le comunicazioni per le quali l'invio non sia procrastinabile rispetto alle scadenze e alle disposizioni prescritte devono essere effettuate tramite PEC, fermo restando l'onere per il beneficiario di procedere alla regolare trasmissione a mezzo SISPREG2014 non appena disponibile la procedura, laddove previsto.
6. L'utilizzo del sistema informativo SISPREG2014 è inoltre obbligatorio per tutti gli adempimenti previsti in materia di monitoraggio, in relazione a tutti gli aspetti procedurali, fisici e finanziari che caratterizzano l'attuazione dell'intervento.
7. Le attività formative si svolgono presso sedi accreditate o temporanee del beneficiario. Il beneficiario non può in ogni caso utilizzare le sedi delle istituzioni scolastiche di provenienza degli allievi.
8. Come meglio specificato e disciplinato nella scheda azione, possono essere previste attività formative erogate a distanza (FAD) che in ogni caso devono essere svolte in modalità sincrona.
9. I partecipanti alle iniziative devono compilare le schede di iscrizione su formato cartaceo: è cura del beneficiario caricare i dati delle schede di iscrizione pervenute all'interno del sistema informativo SISPREG2014 prima dell'avvio delle attività formative.
10. In osservanza a quanto previsto all'art. 12. *“Esame finale e rilascio dell'attestato”* dell'Accordo Stato Regioni del 2001, per essere ammessi all'esame finale di qualifica gli allievi non possono superare il tetto massimo di assenze pari al 10% delle ore complessive. In considerazione della peculiarità dell'azione oggetto del presente Avviso, il calcolo di tale percentuale deve essere effettuato considerando i seguenti elementi:
 - a. la percentuale è da calcolarsi su un monte ore complessivo di 1.000, come previsto dallo standard complessivo per la formazione della figura dell'OSS.
 - b. il monte ore di cui alla precedente lettera a. risulta composto da:
 - i. la quota di formazione posta in capo alle istituzioni scolastiche di provenienza, riconosciuta come credito a priori, così come indicato dalle specifiche disposizioni di cui alla DGR 744/2018 inerenti all'articolazione dei percorsi integrativi;

- ii. la quota di formazione prevista dal percorso integrativo, comprensiva delle ore dell'ulteriore esperienza di stage di cui all'art. 3 comma 7 ma al netto del monte ore aggiuntivo previsto all'art. 3 comma 5 lettera ii..
 - c. il segmento formativo di cui alla lettera b.i., in quanto credito a priori, concorre a costituire il monte ore di frequenza, così come previsto all'art. 76 comma 3 delle Direttive regionali, e viene pertanto considerato come frequentato al 100%.
 - d. per quanto attiene invece il segmento formativo di cui alla lettera b.ii., la percentuale di frequenza deve essere calcolata sulla base delle effettive attività frequentate dal singolo allievo.
11. L'organizzazione degli esami di qualifica deve rispettare quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di certificazione delle competenze in esito a percorsi formali di formazione professionale, rappresentate alla data di emanazione del presente Avviso dalle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 404/2023 e al Provvedimento dirigenziale n. 942/2022.

19. Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene secondo le modalità previste agli artt. 108 e 109 delle Direttive regionali. Il beneficiario può pertanto optare per:
 - a. l'erogazione a saldo. In tal caso l'erogazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 109 delle Direttive regionali, avviene successivamente alla conclusione delle operazioni di verifica del rendiconto finale previsto: la SRRAI, entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del verbale definitivo di controllo su SISPREG2014, procede a comunicare al beneficiario l'importo che quest'ultimo deve includere nella domanda di pagamento. Il beneficiario, sulla base dell'importo riconosciuto, procede alla presentazione della domanda di pagamento a mezzo PEC alla SRRAI;
 - b. l'erogazione, in aggiunta all'erogazione del saldo di cui alla lettera precedente, di un acconto, secondo quanto previsto al successivo comma.
2. Con riferimento alla possibilità di erogare acconti nel corso dell'attuazione del progetto, come richiamato al precedente comma 1. lettera b., il beneficiario può richiedere un acconto al massimo del 40% del valore complessivo dell'operazione, subordinato alla sottoscrizione dell'atto di adesione. Tale erogazione è in ogni caso subordinata alla presentazione di idonea polizza fideiussoria a copertura dell'importo richiesto, nei termini e con le modalità definite al comma 6 dell'art. 108 delle Direttive regionali, che sarà svincolata dalla SRRAI a seguito della definizione del controllo della rendicontazione finale del progetto.
3. Preliminarmente ad ogni erogazione la SRRAI provvede ad effettuare le verifiche inerenti alla normativa antimafia e la regolarità contributiva del beneficiario, attivando, in caso di inadempienza contributiva l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31 comma 8 bis della Legge 98/2013.

20. Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni previste

La documentazione da produrre a giustificazione dell'attività realizzata e/o della spesa sostenuta è dettagliata nelle Direttive regionali, con l'applicazione delle specificazioni e delle deroghe riportate nel presente Avviso.

A. Riconoscimento ore di teoria

- i. Sulla base di quanto indicato all'art. 69 comma 2 delle Direttive regionali, rientrano tra le attività di teoria tutte le attività svolte in aula, laboratorio, in FAD, tramite visite didattiche, esercitazioni o project work. Non sono quindi da includere le ore di stage.
- ii. Il riconoscimento della sovvenzione è effettuato moltiplicando il monte ore di attività di teoria effettivamente svolto per l'UCS di riferimento, fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per quella voce e salvo l'applicazione delle decurtazioni previste dall'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali e di quanto previsto ai successivi punti del presente paragrafo.
- iii. Le UCS relative alle attività di teoria possono essere riconosciute esclusivamente se, a seguito della verifica del curriculum vitae, il personale docente rispetta i requisiti previsti per l'incarico e la collocazione nell'UCS relativa sulla base di quanto previsto a preventivo o a seguito di apposita variazione. In caso di non conformità sono applicate le seguenti decurtazioni:

a	Rendicontazione sulla voce "B.2.23 UCS docenza esperta" di attività svolta da docenti non in possesso dei requisiti previsti <i>(La presente sanzione sostituisce quanto previsto dalle Direttive regionali – art. 114 comma 5 numero 6)</i>	Riconoscimento, per l'attività svolta, di UCS nella voce di spesa "UCS docenza" fino a concorrenza dell'importo approvato
b	Rendicontazione di un numero di "B.2.23 UCS docenza esperta" eccedenti la voce di spesa senza la necessaria autorizzazione laddove prevista <i>(La presente sanzione sostituisce quanto previsto dalle Direttive regionali – art. 114 comma 5 numero 8)</i>	
c	Erogazione di attività di docenza da parte di soggetti senza requisiti professionali, così come definiti all'art. 100 "voce B.2.1 Docenza" delle Direttive regionali	Non riconoscimento delle UCS corrispondenti alle ore svolte da persone non idonee

B. Riconoscimento ore di stage

- i. Con riferimento alle attività di stage, la determinazione del contributo spettante a valere sulla voce B.2.25 Tutoraggio/stage è calcolata sulla base delle ore attestate da tutor di stage del beneficiario sulla base dei seguenti vincoli:
 - a. sono riconosciute al massimo un numero di UCS corrispondenti al monte ore previsto di stage, considerando sia lo stage obbligatorio previsto dallo standard formativo di cui alla DGR 744/2018 che lo stage aggiuntivo di cui all'articolo 3 comma 6 laddove svolto per almeno uno degli allievi del percorso;
 - b. le attività devono essere, di norma, realizzate nel corso di svolgimento degli stage stessi. Una quota pari al 30% può essere svolta in fasi propedeutiche all'avvio dello stage per la definizione del Progetto di stage o successive alla conclusione dello stage per le attività di valutazione degli esiti formativi,
 - c. tutte le ore di tutoraggio esposte ai fini del riconoscimento dell'UCS di cui alla voce B.2.25 devono essere svolte dal tutor in presenza dell'allievo e/o dei referenti aziendali e attestate su registri obbligatori. La quota relativa alle attività in presenza degli allievi deve essere almeno pari al 30% del totale delle ore attestate.
- ii. Relativamente alle attività di stage, sono applicate le sanzioni identificate ai numeri 9 e 12 di cui all'art. 114, comma 5 delle Direttive regionali.
- iii. In deroga a quanto previsto all'art. 114, comma 5 punto 31 delle Direttive regionali, laddove una stessa persona ricopra il ruolo di direttore o coordinatore e di tutor di stage si prevede il mancato riconoscimento delle ore svolte ai fini della remunerazione delle UCS Tutoraggio/stage di cui alla voce B.2.25.
- iv. Con riferimento alla fattispecie indicata ai numeri 14 e 18 dell'articolo 114, comma 5 delle Direttive regionali, le riduzioni percentuali e il non riconoscimento previsti sono applicati, in deroga a quanto previsto dalle Direttive, sulla quota di contributo pubblico afferente alla voce B.2.25 UCS Tutoraggio/stage complessivamente spettanti.

C. Riconoscimento UCS ora/allievo

- i. Il riconoscimento dell'UCS *ora/allievo* di cui alla voce B.2.26 viene effettuato, fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per la voce stessa e sulla base di quanto specificato nei successivi punti del presente paragrafo, computando le ore che ciascun allievo considerato valido³ ha effettivamente frequentato nell'ambito delle attività

³ Come previsto dall'art. 71 comma 1 delle Direttive regionali, un allievo è considerato valido se attesta una frequenza pari ad almeno il 70% del monte ore previsto, comprensivo dell'eventuale stage aggiuntivo qualora necessario ad assicurare la coerenza con lo standard formativo di OSS.

remunerate con le UCS di cui alle voci “B.2.23 UCS docenza esperta”, “B.2.24 UCS docenza” e “B.2.25 UCS Tutoraggio/stage”.

- ii. Con riferimento alle ore di teoria e alle attività di rafforzamento:
 - a) le UCS ora/allievo sono riconosciute anche nel caso di applicazione della rimodulazione dell’UCS applicabile all’ora corso prevista alle lettere iii.a. e iii.b. del paragrafo A. del presente articolo;
 - b) non risultano ammissibili le UCS ora/allievo nel caso si riferiscano a ore per le quali in sede di controllo non sia riconosciuta l’ora di docenza ai sensi di quanto previsto alla lettera iii.c. del paragrafo A. del presente articolo;
- iii. In considerazione della specifica tipologia di destinatari, sono considerati validi, in aggiunta alle casistiche già elencate all’art. 71 comma 2 delle Direttive, gli allievi che:
 - a) nel corso della realizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso si ritirano dal percorso scolastico frequentato;
 - b) sono respinti al termine della classe quarta;
 - c) non sono ammessi all’esame di Stato per l’ottenimento del Diploma di maturità o non acquisiscono il titolo;
 - d) dopo il conseguimento del diploma di maturità si ritirano per iscriversi a facoltà universitarie con obbligo di frequenza.
- iv. Nel caso in cui si riscontri l’ammissione al percorso di soggetti senza i requisiti di partecipazione, così come definiti al precedente articolo 4, le UCS ora/allievo relative al soggetto senza requisiti sono decurtate: la presente decurtazione sostituisce quanto previsto all’art. 114 comma 5 numero 5 delle Direttive.
- v. Gli allievi uditori non possono essere conteggiati quali allievi validi a meno che non siano subentrati ad un titolare ritirato: in questo caso è conteggiato esclusivamente l’uditore subentrato e la sua relativa frequenza.
- vi. Non danno luogo al riconoscimento di UCS ora/allievo le ore svolte dagli allievi quali attività di recupero e nel corso dell’esame finale.

D. Riconoscimento ore di formazione aggiuntiva di recupero

Il riconoscimento dell’UCS relativa alle attività di recupero di cui alla voce B.2.28 avviene fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per la voce di riferimento. L’erogazione di tali attività deve osservare le disposizioni ordinariamente previste per le attività di docenza nell’ambito delle Direttive regionali e di quanto indicato all’art. 11 paragrafo B. e sono pertanto eventualmente applicate le stesse decurtazioni/sanzioni previste al paragrafo A. *Riconoscimento ore di teoria* del presente articolo.

E. Riconoscimento dei costi reali relativi alle spese di viaggio degli allievi e all' esame finale

Per quanto concerne le tipologie di spesa sopra richiamate, previste dall'art. 11 comma 2, lettere c. (voce B.2.11 Attività di sostegno all'utenza) e d. (B.2.6 Esami), la relativa quota di sovvenzione viene riconosciuta sulla base dei costi realmente sostenuti dal beneficiario. I costi, per essere considerati ammissibili, devono essere:

- a. pertinenti e imputabili all'operazione
- b. corrispondenti a pagamenti effettuati
- c. riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento
- d. comprovabili (nel caso di materiale consegnato agli allievi, deve essere prodotta specifica ricevuta sottoscritta dagli interessati)
- e. legittimi
- f. contabilizzati
- g. contenuti nei limiti autorizzati
- h. documentati attraverso i giustificativi previsti per ogni singola voce di spesa dalle Direttive regionali la cui scansione deve essere caricata nelle apposite sezioni del sistema informativo SISPREG2014 in occasione della rendicontazione delle spese.

F. Decurtazioni generali

- i. Con riferimento alle ore di tutoraggio rendicontate ai fini dell'attestazione del numero minimo di ore di tutoraggio previsto a progetto (quantificate secondo quanto indicato nella scheda azione) e con esclusione quindi delle ore di tutoraggio di stage esposte ai fini del riconoscimento dell'UCS di cui alla voce B.2.25, non essendo applicabile la sanzione prevista al numero 31 dell'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali, laddove si presenti la fattispecie di cui al numero 31 - cioè una stessa persona svolga attività di tutoraggio diverse dal tutoraggio di stage, ricoprendo anche il ruolo di direttore o coordinatore, ruoli incompatibili ai sensi delle Direttive regionali - si prevede che tali ore non possano essere computate e pertanto vengano considerate come non realizzate ai fini dell'applicazione della sanzione n. 34 di cui all'art. 114, comma 5 delle Direttive regionali.
- ii. Con riferimento alle sanzioni previste ai numeri 3 e 4 di cui all'art. 114 comma 5 delle Direttive, in coerenza con le disposizioni in tema di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (UE) 2021/1060, le rettifiche finanziarie al progetto possono ammontare, al massimo, al 3% del contributo concesso, in misura proporzionale alla rilevata gravità della violazione degli obblighi previsti.

G. Quadro sintetico delle sanzioni applicabili

Sulla base di quanto dettagliato nei precedenti paragrafi del presente articolo e con la finalità di fare sintesi di quanto in essi riportato, nella tabella sottostante è evidenziata, per ciascuna fattispecie prevista all'art. 114 comma 5 delle Direttive, l'applicabilità delle relative sanzioni alle iniziative di cui trattasi:

Sanzioni che trovano applicazione secondo quanto disciplinato dalle Direttive	Sanzioni la cui applicazione è stabilita dall'avviso in modo derogatorio/specifico rispetto a quanto previsto dalle Direttive	Sanzioni NON applicabili
9, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35	2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 17, 18, 31	1, 7, 10, 11, 13, 15, 25, 32, 33, 36

21. Tenuta documentazione

Il beneficiario deve attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi di coesione e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 82 del Reg. UE n. 2021/1060, oltre ad attenersi ai dettami di cui all'art. 2220 del Codice Civile, impegnandosi a mettere a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo su tutta la documentazione inerente all'operazione.

22. Revoca del contributo

1. La SRRAI si riserva di stabilire la revoca, anche parziale, del contributo nei seguenti casi:
 - a. difformità tra quanto previsto nella proposta progettuale e quanto attuato, con esclusivo riferimento ai contenuti e senza che sia intercorsa formale autorizzazione da parte della SRRAI;
 - b. mancata attivazione dei percorsi in esito alle iscrizioni, anche per carenza di adesioni;
 - c. presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione;
 - d. revoca dell'accreditamento;
 - e. irregolarità nella documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;
 - f. mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli.
 - g. mancata riconsegna dell'atto di adesione iniziale e/o degli atti di adesioni successivi connessi a modifiche/variazioni dell'iniziativa o mancato avvio delle attività nei termini previsti dall'art. 17 dell'Avviso;
 - h. altre gravi irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente Avviso e dalla relativa scheda azione;
 - i. realizzazione parziale di quanto previsto dal progetto approvato, senza che il beneficiario abbia richiesto l'autorizzazione alla SRRAI.

2. Allo scopo di agire nell'interesse dei destinatari del percorso, nei casi in cui la revoca intervenga in fase di erogazione delle attività formative, la SRRAI può consentire la prosecuzione delle attività in essere, con il riconoscimento dell'attività svolta e della relativa sovvenzione.

23. Diritti sui prodotti delle attività

I prodotti di qualsiasi natura, costituenti risultato, principale o meno, del progetto finanziato, sono di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta e non possono essere commercializzati dal beneficiario. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti deve essere consegnata alla Regione.

24. Informazione e pubblicità

1. I soggetti beneficiari, nell'ambito delle attività di informazione e pubblicità degli interventi, devono attenersi a quanto previsto dall'art. 36 del Regolamento (UE) 2021/1057, dagli artt. 47 e 50 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dall'allegato IX del medesimo regolamento, oltre che dalle Direttive regionali in materia, dando evidenza che il progetto è cofinanziato nell'ambito del Fondo Sociale Europeo Plus.
2. Il beneficiario è tenuto, inoltre, a fare in modo che gli allievi siano stati informati in merito al canale di finanziamento: pertanto, qualsiasi documento destinato al pubblico o ai partecipanti (compresi certificati di frequenza, schede informative, attestati, ecc.) deve recare i seguenti loghi obbligatori:
 - a. Logo unico nazionale della politica di coesione 2021-2027 "Coesione Italia" (personalizzato Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste);
 - b. Emblema dell'Unione europea accompagnato dalla frase "Cofinanziato dall'Unione europea";
 - c. Emblema della Repubblica italiana;
 - d. Emblema della Regione autonoma Valle d'Aosta - Région autonome Vallée d'Aoste.
3. I suddetti adempimenti in materia di informazione e comunicazione sono obbligatori, nonché vincolanti ai fini dell'ammissibilità delle spese. Il loro rispetto è oggetto di verifica, da parte dei competenti organismi, in occasione dei controlli sulla documentazione rendicontuale e, pertanto, eventuali irregolarità possono portare alla rettifica finanziaria del contributo concesso, in funzione della gravità, come disposto dall'articolo 114, comma 5 delle Direttive, ai punti 3 e 4 delle Sanzioni, così come già specificato al precedente articolo 20 paragrafo F. lettera ii.. Al fine di facilitare la corretta applicazione delle disposizioni in merito alla comunicazione, compreso l'utilizzo dei loghi, l'Autorità di Gestione del PR FSE+ ha elaborato specifici documenti a supporto che sono pubblicati al seguente link: <https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-sociale-europeo/beneficiari>

25. Tutela privacy

Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta a seguito del presente Avviso, avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679.

26. Responsabile del procedimento

Ai sensi della l.r. n. 19/2007 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente Avviso è l'Unità organizzativa Formazione incardinata nel Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione (Funzionario responsabile Valentina COPPO).

27. Reclami e denunce

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 69 comma 7 del Reg. (UE) 2021/1060, il "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 30 giugno 2023, definisce le modalità per il trattamento dei reclami al fine di garantire il rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui 24 diritti delle persone con disabilità (UNCRDP).

28. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Avviso, si rinvia a quanto contenuto nelle Direttive regionali approvate con provvedimento dirigenziale n. 5543 del 26 settembre 2019 e smi.

29. Informazioni

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo www.regione.vda.it, sul canale "Europa" e sul canale "Lavoro", nelle pagine dedicate alla formazione.

Eventuali informazioni possono essere richieste alla SRRAI scrivendo all'indirizzo di posta elettronica "formazionefse@regione.vda.it".